

TESTO COORDINATO¹

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI ANNUALI “CRESCITA TRENINO”

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi annuali “Crescita Trentino”, riguardanti una pluralità di misure agevolative quali:

- a) “Aiuti per investimenti fissi in attivi materiali o immateriali, come definiti dalla normativa dell’Unione europea, anche volti alla crescita tecnologica delle imprese” di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale;
- b) “Aiuti per investimenti aziendali per la transizione ecologica, la tutela dell’ambiente, l’economia circolare e l’efficienza energetica” di cui all’articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale;
- c) “Aiuti per l’assicurazione dei rischi su crediti commerciali e per l’attivazione di strumenti di credito e assicurazione all’esportazione” di cui all’articolo 15, comma 2, lettera e), della legge provinciale;
- d) “Aiuti per l’internazionalizzazione del sistema economico provinciale, anche relativi alla partecipazione a fiere e la promozione dell’impresa e dei prodotti sui mercati esteri” di cui all’articolo 20, comma 2, lettera f), della legge provinciale;
- e) “Aiuti per finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità valorizzando i progetti realizzati in collaborazione con i poli tecnologici e i centri di ricerca” di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), della legge provinciale.

Le presenti disposizioni intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l’ambito di applicazione.

PARTE GENERALE

3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime de minimis ai sensi del Regolamento de minimis.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa in conto capitale.

¹ Approvato da ultimo con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

<p>5. Soggetto istruttore</p>	<p>1. Il soggetto istruttore è l’Agenzia provinciale per l’incentivazione alle attività economiche (di seguito A.P.I.A.E.).</p>
<p>6. Definizioni</p>	<p>1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:</p> <p>a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l’insieme delle spese per le quali viene richiesto l’intervento a valere su ciascuna misura agevolativa - sottomisura di cui alle presenti disposizioni (articolo 15, comma 2, lettera e), articolo 17, comma 2, lettera a) e c), articolo 19, comma 2, lettera a), articolo 20, comma 2, lettera f), della legge provinciale) con riferimento alla medesima unità operativa e all’attività svolta.²</p>
<p>7. Soggetti beneficiari</p>	<p>1. I beneficiari degli interventi sono le piccole, medie e grandi imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Sono altresì ammessi i soggetti che adottano la contabilità semplificata, anche in via facoltativa ove il beneficiario si avvalga del regime forfettario di determinazione del reddito.</p> <p>2. Non sono ammesse iniziative realizzate in forma congiunta di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.</p> <p>3. Per le presenti disposizioni non si applicano le eccezioni previste al punto 3, comma 10, lettere a), b) e c), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Pertanto, tutti i requisiti e le condizioni previste al punto 3, commi 5, 6, 8 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, devono essere rispettati in sede di presentazione della domanda, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4.³</p> <p>4. I beneficiari degli interventi devono altresì rispettare, durante il periodo di realizzazione dell’iniziativa, le condizioni previste al punto 9.1 comma 4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, intendendosi:</p> <p>a) l’adozione, nei confronti dei propri dipendenti, in alternativa tra loro, di uno dei contratti tra quelli individuati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1758 del 31 ottobre 2024 (relativo allegato B) e ss.mm.;</p>

² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n.1683 del 31 ottobre 2025;

³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

	<p>b) per quanto attiene alla garanzia delle libertà sindacali, all'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni in materia di tutela della salute dell'integrità fisica dei lavoratori, l'assenza di sentenze passate in giudicato, pronunciate nei confronti dei titolari, dei legali rappresentanti e degli amministratori del soggetto beneficiario;</p> <p>c) per quanto attiene al rispetto degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), l'assenza di provvedimenti emessi da parte della struttura provinciale competente in materia di lavoro che accertano la violazione della norma nel periodo di realizzazione dell'iniziativa.⁴</p>
<p>8. Limite minimo e massimo di spesa</p>	<p>1. I limiti minimo e massimo di spesa sono individuati nelle singole misure agevolative - sottomisure. La domanda non può comunque avere un importo di spesa superiore a 300.000,00 euro, comprensivo della spesa sostenuta per le attestazioni di cui al successivo punto 9, commi 2 e 3, della presente parte generale.</p> <p>2. I limiti minimi e massimi devono essere rispettati in sede di concessione/rendicontazione dell'incentivo.</p>
<p>9. Misura di incentivazione e maggiorazioni</p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, la misura di incentivazione è individuata nelle singole misure agevolative - sottomisure e si applica alle spese ritenute ammissibili. L'incentivo, in regime de minimis, è comunque concesso in relazione alla soglia massima disponibile per il soggetto beneficiario.</p> <p>2. Per l'attestazione di verifica di cui al punto 18, comma 5, lettera a), della presente parte generale, è concesso un incentivo pari al 70% della spesa sostenuta per la predetta attestazione e su un importo massimo determinato come segue:</p> <p>a) nel caso di spesa ammissibile richiesta in domanda (escluse le attestazioni di verifica e di esperti tecnici) maggiore o uguale a 40.000,00 euro: la spesa ammissibile per l'attestazione non può superare lo 0,5% della spesa ammissibile richiesta in domanda, con un limite massimo di 1.000,00 euro;</p> <p>b) nel caso di spesa ammissibile richiesta in domanda (escluse le attestazioni di verifica e di esperti tecnici) inferiore a 40.000,00 euro: la spesa ammissibile per l'attestazione non può essere maggiore a 200,00 euro.</p>

⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

	<p>3. Per l'attestazione tecnica di cui al punto 18, comma 5, lettera b), della presente parte generale, relativa alla misura agevolativa "Aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale", è concesso un incentivo pari all'1% della spesa ammissibile richiesta in domanda per la predetta misura agevolativa, conformemente a quanto attestato dall'esperto tecnico specializzato nella materia.</p> <p>L'incentivo è comunque concesso nel limite massimo della spesa sostenuta per l'attestazione.</p> <p>4. A seguito dell'eventuale rideterminazione della spesa ammissibile richiesta in domanda, è rideterminato anche l'incentivo di cui ai precedenti commi 2 e 3.</p>
<p>10. Caratteristiche delle iniziative agevolate</p>	<p>1. Le iniziative agevolate sono riportate nelle singole misure agevolative - sottomisure, così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) linea di intervento per gli investimenti nell'economia - misure agevolative: <ul style="list-style-type: none"> i) aiuti per investimenti fissi in attivi materiali o immateriali: sottomisura investimenti fissi e sottomisura veicoli aziendali e sottomisura sistemi di sicurezza⁵; ii) aiuti per investimenti aziendali per la transizione energetica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica; b) linea di intervento per la finanza di impresa - misura agevolativa: <ul style="list-style-type: none"> i) aiuti per l'assicurazione dei rischi su crediti commerciali; c) linea di intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese - misura agevolativa: <ul style="list-style-type: none"> i) aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale; d) linea di intervento per il sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione - misura agevolativa: <ul style="list-style-type: none"> i) aiuti per finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità.
<p>11. Spese ammissibili</p>	<p>1. Le spese ammissibili, suddivise per macrovoci di spesa, sono indicate nelle singole misure agevolative - sottomisure.</p> <p>2. Sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute dal soggetto beneficiario entro i 18 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.</p>

⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. n. 882 del 12 giugno 2026;

	<p>Fermo restando quanto previsto al punto 5, commi 10 e 11, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, i documenti di spesa e i relativi pagamenti devono essere emessi/avvenire nel rispetto del predetto termine.</p> <p>3. Per quanto stabilito al punto 5, comma 3, lettera c), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, le spese devono essere realizzate su un'unità operativa che rispetta le condizioni previste al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e devono riferirsi all'acquisto in proprietà o ad operazioni di leasing, fatto salvo quanto previsto per la sottomisura "Veicoli aziendali".</p> <p>4. Per le spese effettuate mediante operazioni di leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati alla data di presentazione della domanda, limitatamente al valore originario del bene oggetto del contratto stesso. Nel rispetto di quanto previsto al punto 5, comma 11, delle disposizioni di carattere generale, il contratto di leasing deve essere stipulato entro i 18 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.⁶</p>
<p>12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. del personale operante in smart working</p>	<p>1. Ove previsto nelle misure agevolative - sottomisure il calcolo delle U.L.A., l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100%.</p>
<p>13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande</p>	<p>1. Ciascun soggetto può presentare una domanda all'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, relativa anche a una pluralità di misure agevolative - sottomisure.</p> <p>2. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia.</p> <p>3. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuto annuale Crescita Trentino - L.p. 6/2023", sono pubblicati i fac-simile ovvero i moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda con contestuale rendicontazione delle spese, e sottoscrizione della stessa.</p>

⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

	<p>4. In caso di malfunzionamenti della piattaforma, che non consentono il corretto invio della domanda, gli stessi devono essere tempestivamente comunicati al servizio di assistenza riportato nella scheda Servizio. Qualora non fossero risolti il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente segnalare gli stessi al soggetto istruttore, tramite posta elettronica certificata (PEC). Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, il soggetto istruttore potrà consentire l'invio/regolarizzazione della domanda a mezzo posta elettronica certificata (PEC).</p>
<p>14. Procedure con cui sono esaminate le domande</p>	<p>1. Le domande sono esaminate secondo la procedura automatica. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.</p> <p>2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.1, comma 2, e limitatamente all'ammissibilità delle spese e al controllo della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese a campione, secondo quanto stabilito con determinazione dirigenziale del soggetto istruttore.⁷</p> <p>3. L'ammissibilità della spesa, di cui al punto 7.1, comma 2, lettera b), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è valutata attraverso i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) descrizione delle iniziative e/o elementi identificativi delle iniziative; b) importo di spesa, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata in sede di domanda; c) eventuali limiti di spesa previsti nella presente parte generale e nelle singole misure agevolative - sottomisure.⁸
<p>15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande</p>	<p>1. 1. Trattandosi di procedura automatica, non sono previsti criteri tecnico-economici di valutazione. L'ammissibilità e la misura dell'incentivo sono determinate esclusivamente sulla base di parametri oggettivi verificati ai sensi del punto 14 della parte generale delle presenti disposizioni.⁹</p>

⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025, con deliberazione di Giunta provinciale n. ___ del ___;

⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

<p>16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari</p>	<p>1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari sono quelli previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Per le presenti disposizioni, in particolare si applicano esclusivamente i commi 3 e 4 del punto 9.¹⁰</p> <p>2. Relativamente agli obblighi generali, termini di completamento, permanenza dell'unità operativa e non distoglimento dei beni, si applica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) obblighi generali: sono quelli previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ad esclusione dei commi 4 e 5 (fermo restando quanto previsto al precedente punto 7 comma 4 della presente parte generale);¹¹ b) termini di completamento delle iniziative: le iniziative devono essere completate entro la data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al punto 11, comma 4, della misura agevolativa aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale. I lavori si intendono completati ad avvenuta presentazione al Comune competente della dichiarazione di fine lavori o, nel caso di opere libere oppure in altri casi di conclusione delle sole opere oggetto di agevolazione, da attestazione di un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale di appartenenza;¹² c) permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni: sono quelli previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Tali obblighi decorrono dalla data di presentazione della domanda. Per le presenti disposizioni non trova applicazione quanto previsto al punto 9.3, comma 2, secondo periodo, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, per quanto attiene alla dimostrazione dello svolgimento dell'attività sul territorio provinciale da parte di almeno il 70% dei dipendenti in carico presso le unità operative site sul territorio.¹³ <p>3. Ulteriori obblighi e vincoli, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dal presente punto, sono indicati nelle singole misure agevolative - sottomisure.¹⁴</p>
--	--

¹⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

¹¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

¹² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

¹³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

¹⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

<p>17. Variazioni</p>	<p>1. Non sono ammesse variazioni dell'iniziativa. Sono ammesse variazioni soggettive così come previste al punto 10 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, avvenute successivamente alla data di presentazione della domanda.¹⁵</p> <p>2. Non sono ammesse compensazioni tra le voci di spesa ammissibili.</p>
<p>18. Modalità di rendicontazione e attestazioni</p>	<p>1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia.</p> <p>2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuto annuale Crescita Trentino - L.p. 6/2023", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese.</p> <p>3. Le spese sostenute sono rendicontate contestualmente con la presentazione della domanda, secondo quanto previsto al precedente punto 13.</p> <p>4. La rendicontazione delle spese avviene mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese sostenute per ciascuna iniziativa. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa, gli elementi identificativi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili; b) la presentazione di eventuale documentazione specifica per le singole misure agevolative - sottomisure. <p>5. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 4, il soggetto beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda deve presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attestazione di verifica di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi dalla quale risulti anche l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell'impresa, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni;

¹⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

	<p>b) le attestazioni tecniche di esperti specializzati in materia di cui al punto 11, comma 5, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, dettagliate nelle singole misure agevolative - sottomisure.</p>
<p>19. Monitoraggio e controlli</p>	<p>1. Non è previsto il monitoraggio dell'iniziativa agevolata.</p> <p>2. Ai fini della concessione e/o liquidazione, il soggetto istruttore verifica l'ammissibilità delle spese in relazione alle iniziative realizzate con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese sostenute e alle attestazioni, previsti al precedente punto 18. Il soggetto istruttore provvederà, a campione con riferimento alle iniziative realizzate, ad effettuare i controlli relativi a tutta la specifica documentazione inerente l'iniziativa comprese le attestazioni (di cui al punto 18, comma 5) prodotte dal soggetto beneficiario, le dichiarazioni rese dallo stesso. La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, così come risultante da un DURC temporalmente valido nel portale degli enti, in sede di domanda è dichiarata dal soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La verifica da parte del soggetto istruttore avviene ai sensi dell'articolo 15, comma 1, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. In sede di concessione e/o liquidazione la regolarità contributiva è verificata a campione dal soggetto istruttore acquisendo d'ufficio il DURC.¹⁶</p> <p>3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il soggetto istruttore provvederà a campione ad effettuare i controlli con riferimento alla specifica documentazione inerente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.</p>
<p>20. Modalità di erogazione</p>	<p>1. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.</p>

¹⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025 e modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1718 del 7 novembre 2025;

<p>21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi</p>	<p>1. Per le presenti disposizioni non trova applicazione quanto previsto al punto 14, comma 1, lettere b), c), d), e), g), i), p), q), v), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.¹⁷</p> <p>2. Ulteriori casi di decadenza, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, sono indicati nelle singole misure agevolative - sottomisure.</p>
<p>22. Termini di procedimento</p>	<p>1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e contestuale rendicontazione delle spese al soggetto istruttore.</p>
<p>23. Termini di liquidazione dell'incentivo</p>	<p>1. L'incentivo è liquidato entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di concessione dell'incentivo.</p>

¹⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

LINEA DI INTERVENTO PER GLI INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI IN ATTIVI MATERIALI O IMMATERIALI (articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale)
2. Sottomisura	INVESTIMENTI FISSI
6. Definizioni	<p>1. Ai fini della presente sottomisura, si intende per:</p> <p>a) “immobilizzazioni materiali”: attivi consistenti in fabbricati e assimilati, impianti, macchinari, attrezzature e altri beni;</p> <p>b) “immobilizzazioni immateriali”: attivi diversi da immobilizzazioni materiali o finanziarie che consistono in programmi informatici, licenze;</p> <p>c) “beni immobili”: investimenti relativi a fabbricati e assimilati;</p> <p>d) “beni mobili”: investimenti relativi a impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, programmi informatici, licenze.</p>
7. Soggetti beneficiari ¹⁸	<p>1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.</p> <p>2. I soggetti che svolgono attività di esercizio extra - alberghiero di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, nell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa devono:</p> <p>a) somministrare la prima colazione agli alloggiati;</p> <p>b) avere almeno il 30% dei posti letto in unità abitative sprovviste di servizio autonomo di cucina.</p> <p>Tale requisito deve essere rispettato in sede di presentazione della domanda.</p>

¹⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

<p>8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa</p>	<p>1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa:</p> <p>a) limite minimo di spesa ammissibile:</p> <table border="1" data-bbox="613 363 1917 619"> <thead> <tr> <th>U.L.A. Impresa *</th> <th>Importo minimo di spesa ammissibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 15 U.L.A.</td> <td>20.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Oltre 15 U.L.A. e fino a 30 U.L.A.</td> <td>50.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Oltre 30 U.L.A.¹⁹</td> <td>70.000,00 euro</td> </tr> </tbody> </table> <p>*riferite all'anno precedente la data di presentazione della domanda</p> <p>b) limite massimo di spesa ammissibile: 300.000,00 euro.</p>	U.L.A. Impresa *	Importo minimo di spesa ammissibile	Fino a 15 U.L.A.	20.000,00 euro	Oltre 15 U.L.A. e fino a 30 U.L.A.	50.000,00 euro	Oltre 30 U.L.A. ¹⁹	70.000,00 euro
U.L.A. Impresa *	Importo minimo di spesa ammissibile								
Fino a 15 U.L.A.	20.000,00 euro								
Oltre 15 U.L.A. e fino a 30 U.L.A.	50.000,00 euro								
Oltre 30 U.L.A. ¹⁹	70.000,00 euro								
<p>9. Misura di incentivazione e maggiorazioni</p>	<p>1. La misura di incentivazione applicata alle spese ritenute ammissibili, è stabilita come segue:</p> <p>a) imprese di nuova costituzione: 25%;</p> <p>b) altre imprese: 15%.</p>								
<p>10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata</p>	<p>1. L'iniziativa deve riguardare, alternativamente o congiuntamente:</p> <p>a) la creazione di una nuova unità operativa: realizzazione (nuovo edificio, ristrutturazione/adeguamento di edificio esistente o comunque semplice attivazione) di una nuova unità operativa che consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. per le imprese di nuova costituzione, realizzazione della prima unità operativa; ii. per le altre imprese, realizzazione di una nuova unità operativa aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti o realizzazione di una nuova unità operativa in ragione del trasferimento dell'attività entro la data di presentazione della domanda di incentivo; 								

¹⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

	<p>b) l'ampliamento e/o ristrutturazione di una unità operativa esistente: realizzazione di investimenti che comportano l'aggiunta di nuovi locali o nuovi spazi ad una unità operativa esistente e/o opere di ristrutturazione edilizia di una unità operativa esistente;</p> <p>c) l'incremento dell'efficienza produttiva di una unità operativa esistente con acquisto di nuovi beni: realizzazione di investimenti che incrementano l'efficienza produttiva di una unità operativa esistente mediante l'acquisto di nuovi beni quali impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, programmi informatici e licenze. L'efficienza produttiva è determinata dal rapporto tra valore totale output e costi degli input (efficientamento dei processi produttivi ad esempio in termini di incremento del risparmio energetico, riduzione dei tempi operativi e dei costi) oppure in termini di maggiore flessibilità nello svolgimento dell'attività economica (ad esempio attraverso una diversa organizzazione del layout produttivo).</p> <p>2. L'iniziativa è agevolata a condizione che sia realizzata nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti.</p> <p>3. Non sono agevolate:</p> <p>a) le opere murarie e assimilate per cui non è stato rilascio o presentato, ove previsto, un titolo abilitativo o altra documentazione/comunicazione prevista dalla legge urbanistica;</p> <p>b) le iniziative con spese agevolabili a valere su altre leggi provinciali quali:</p> <p>i) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35;</p> <p>ii) investimenti relativi a strutture alpinistiche, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.</p>
<p>11. Spese ammissibili</p>	<p>1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. In aggiunta sono ammessi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento, nella misura necessaria per realizzare l'iniziativa oggetto della domanda di incentivo. Dette spese, suddivise per macrovoci di spesa, riguardano:</p>

a) fabbricati e assimilati.

Rientra la seguente tipologia di spesa:

a.1 opere murarie e assimilate: sono comprese le seguenti voci di spesa:

I. capannoni e fabbricati:

- 1) scavi, rinterrati, opere di fondazione;
- 2) opere edili per la realizzazione di nuovi edifici;
- 3) opere edili per la ristrutturazione di edifici esistenti;
- 4) pavimenti e rivestimenti;
- 5) opere di falegnameria, in ferro, in vetro, ecc.;
- 6) opere in cartongesso;
- 7) infissi e serramenti esterni e interni;
- 8) sanitari;
- 9) pareti attrezzate divisorie;
- 10) opere edili per la realizzazione di impianti specifici;
- 11) case sugli alberi;
- 12) strutture leggere esterne (plateatici, dehors, verande, ecc.);

II. impianti generali:

- 1) impianti elettrici e di illuminazione;
- 2) impianti fotovoltaici, cogenerazione e tri-generazione (e in generale impianti di produzione energie rinnovabili);
- 3) impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento per il benessere umano;
- 4) impianti idrici, igienico sanitari;
- 5) impianti fognari e depurazione acque bianche e nere (solo se ad uso esclusivo);
- 6) impianti telefonici, TVCC e rete dati LAN;
- 7) impianti di domotica;
- 8) impianti di videosorveglianza e allarme;
- 9) impianti antifulmine;
- 10) impianti antincendio;
- 11) impianti di elevazione;

	<p>III. strade, piazzali, recinzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sistemazioni esterne; 2) opere di sistemazione di strade e piazzali; 3) recinzioni comprensive di sbarre e accessi; 4) impianti elettrici e di illuminazione; 5) allacciamenti; 6) tettoie; <p>IV. opere varie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cabine elettriche (solo se ad uso esclusivo dell'unità operativa); 2) basamenti per impianti e macchinari, silos, ecc.; 3) strutture retrattili e tensostrutture; 4) opere edili e impiantistiche per la realizzazione di piscine, saune, vasche idromassaggio, ecc.; 5) vasca antincendio. <p>b) Impianti, macchinari, attrezzature e altri beni. Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <p>b.1 impianti specifici: impianti legati alla tipica attività produttiva/fornitura di un servizio dell'azienda. Sono comprese anche le case mobili, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio;</p> <p>b.2 macchinari: apparati in grado di svolgere da sé, ovvero con ausilio di personale, determinate operazioni connesse al ciclo produttivo aziendale o alla fornitura di un servizio;</p> <p>b.3 attrezzature: strumenti ad uso manuale necessari per il funzionamento/svolgimento di una particolare attività o necessari per l'utilizzo di un bene più complesso. Rientrano altresì in questa categoria i beni che completano le capacità funzionali di impianti e macchinari (attrezzatura varia);</p> <p>b.4 mobili e macchine d'ufficio: mobili, arredi, dotazioni d'ufficio, macchine ordinarie ed elettroniche (es. stampanti, sistemi telefonici, pc);</p> <p>b.5 mezzi di trasporto: veicoli strettamente necessari al ciclo di produzione/fornitura di un servizio. Sono esclusi i veicoli destinati all'attività di trasporto merci su strada (codice 49.41 - ATECO 2025).²⁰</p>
--	---

²⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

	<p>Sono ammessi i veicoli così come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., titolo III, articolo 46 e successivi, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. autoveicoli con categoria N2 e N3, per trasporto in conto proprio/conto terzi, appartenenti alla tipologia mezzi d'opera; II. autoveicoli con categoria M2 e M3, per trasporto in conto terzi, appartenenti alla tipologia autobus; III. macchine operatrici; IV. autoveicoli con categoria N2 e N3, per trasporto in conto terzi, appartenenti alla tipologia trattori stradali riconducibili, come da immatricolazione, a trenino turistico; V. rimorchi per trasporti persone, esclusivamente se destinati ad essere trainati dagli autoveicoli previsti al precedente sottopunto IV. Tale spesa è pertanto ammessa se aggiuntiva alla spesa precedente (sottopunto IV).²¹ <p>In relazione alle predette spese si precisa che sono beni nuovi di fabbrica quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore). I veicoli devono inoltre essere omologati dal costruttore e immatricolati per la prima e unica volta in Italia.</p> <p>c) Programmi informatici e licenze. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del soggetto beneficiario. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente macrovoce, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo (rientrano pertanto nella macrovoce di spesa di cui alla precedente lettera b));</p> <p>Non sono ammessi gli acquisti di programmi informatici, licenze, da uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dai relativi coniugi ovvero da parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado ovvero da società partecipate dai medesimi soggetti. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario/prestatore, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le predette spese tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese medesime si</p>
--	---

²¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

	<p>siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.</p> <p>d) Spese per consulenze. Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none">d.1 spese tecniche di progettazione relative a opere murarie e assimilate (tipologia di spesa a.1), incluse le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;d.2 direzione dei lavori e collaudi di legge, incluse le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. <p>Le predette tipologie di spesa d.1 e d.2 sono ammesse nella misura massima dell'8% dell'importo complessivo ammissibile della tipologia di spesa a.1.</p> <p>2. In aggiunta a quanto previsto al punto 5, comma 14, dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) acquisti di terreni e fabbricati;b) sistemazione di terreni e indagini geognostiche;c) scorte e materiali di consumo;d) beni per attività di rappresentanza;e) mezzi e attrezzature di trasporto, con esclusione dei mezzi indicati al precedente comma 1, lettera b), sottopunto b.5;f) commesse interne;g) manutenzioni di impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, di cui al precedente comma 1, lettera b);h) beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad esempio telefoni cellulari, ecc.);i) trasferte, vitto e alloggio;j) attrezzature per giochi basate su scommesse in denaro;k) beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;l) iniziative realizzate con la modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano" limitatamente agli interventi di natura immobiliare (creazione di una nuova unità operativa, ristrutturazione/ampliamento);²²
--	---

²² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

	<p>m) beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale e beni di facile deperibilità (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, tendaggi, materassi, coperte, stoviglie, cancelleria, ecc.) ad eccezione di stufe, tende per esterni meccaniche;</p> <p>n) alloggio del gestore, custode e per il personale o comunque non destinati all'esercizio dell'attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2025) a condizione che si trovino all'interno dell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa;²³</p> <p>o) tinteggiatura ordinaria non connessa a lavori di ristrutturazioni.²⁴</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dal punto 5, comma 14, lettera b) dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in nessun caso sono ammesse spese per l'acquisto di beni mobili usati.²⁵</p>
<p>16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari</p>	<p>1. In aggiunta agli obblighi e vincoli previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, sono previsti i seguenti ulteriori obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari:</p> <p>a) realizzare l'iniziativa nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;</p> <p>b) per il solo settore ricettivo, mantenere per tutta la durata massima degli obblighi e vincoli, la tipologia di esercizio alberghiero nonché la tipologia di esercizio extra - alberghiero, previste rispettivamente all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, compresi i requisiti di cui al precedente punto 7, comma 2.</p>
<p>18. Modalità di rendicontazione e attestazioni</p>	<p>1. Previste nella parte generale delle presenti disposizioni.</p>
<p>21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi</p>	<p>1. In aggiunta a quanto previsto nella parte generale delle presenti disposizioni, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa nelle seguenti situazioni:</p>

²³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025 e deliberazione di Giunta provinciale n. ___ del ___;

²⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

²⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

Allegato B

	<p>a) la realizzazione dell'iniziativa in difformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, comporta la decadenza totale dell'incentivo;</p> <p>b) il mancato mantenimento, per il settore ricettivo, della tipologia di esercizio alberghiero e di esercizio extra - alberghiero, nonché il mancato rispetto dei requisiti previsti al punto 7, comma 2, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo.²⁶</p>
--	---

²⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI IN ATTIVI MATERIALI O IMMATERIALI (articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale)
2. Sottomisura	VEICOLI AZIENDALI
6. Definizioni	<p>1. Ai fini della presente sottomisura, si intende per:</p> <p>a) “veicoli”: veicoli così definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., titolo III, articolo 46 e successivi;</p> <p>b) “beni mobili”: investimenti relativi a veicoli aziendali.</p>
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni con esclusione dei soggetti che svolgono attività di trasporto merci su strada (codice 49.41 - ATECO 2025). ²⁷
8. Limite minimo e massimo di spesa dell’iniziativa	<p>1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa:</p> <p>a) limite minimo di spesa ammissibile: 10.000,00 euro;</p> <p>b) limite massimo di spesa ammissibile: 300.000,00 euro.</p>
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 15% delle spese ritenute ammissibili.
10. Caratteristiche dell’iniziativa agevolata	<p>1. L’iniziativa deve riguardare l’acquisto di nuovi veicoli aziendali.</p> <p>2. L’iniziativa è agevolata a condizione che, a fronte dell’acquisto di un veicolo di cui al successivo punto 11, vi sia la rottamazione di un veicolo aziendale appartenente alla medesima tipologia (autovetture/autoveicoli per uso</p>

²⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

	<p>speciale/autoveicoli per trasporti specifici/autocarri) ²⁸. Il veicolo aziendale rottamato deve essere intestato al soggetto beneficiario da almeno 1 anno antecedente all'anno di presentazione della domanda e omologato nelle seguenti classi emissive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alimentazione a benzina, classe emissiva fino a Euro 4/IV incluso; b) alimentazione metano (mono e bifuel), GPL (mono e bifuel), GNL, GPL, classe emissiva fino a Euro 3/III incluso; c) alimentazione diesel, classe emissiva fino a Euro 6/VI incluso. <p>Il certificato di rottamazione deve avere una data compresa tra i 90 giorni antecedenti alla data di immatricolazione del nuovo veicolo e non più di 90 giorni successivi a tale data e comunque non oltre la data di presentazione della domanda. Non è ammessa la radiazione per esportazione all'estero.²⁹</p> <p>3. La condizione prevista al precedente comma 2 non si applica nel caso di imprese di nuova costituzione e nel caso di acquisto di veicoli con alimentazione elettrico puro.</p>
<p>11. Spese ammissibili</p>	<p>1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di veicoli aziendali rientranti nelle seguenti macrovoci di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autovetture, con un limite massimo di spesa ammessa pari a 50.000,00 euro per singolo bene e per i soli soggetti beneficiari che esercitano l'attività di trasporto su taxi (codice 49.33.10 - ATECO 2025), trasporto su veicoli a noleggio con conducente (codice 49.33.20 - ATECO 2025), attività di scuole guida (codice 85.53 - ATECO 2025), attività di servizi di intermediazione per il commercio all'ingrosso (codice 46.1 - ATECO 2025);³⁰ b) autoveicoli per uso speciale; c) autoveicoli per trasporti specifici; d) autocarri. <p>2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la prima e unica volta in Italia. Sono beni nuovi di fabbrica quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore).</p>

²⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

²⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

³⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025, deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

	<p>3. Oltre a quanto previsto al precedente comma 2, le autovetture ³¹ devono possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere di categoria M1; b) avere un alimentazione elettrico puro, idrogeno, metano (mono e bifuel), GPL (mono e bifuel), GNL, ibrido benzina/elettrico (Full Hybrid, Mild Hybrid, Plug In Hybrid), ibrido diesel/elettrico (Full Hybrid, Mild Hybrid). <p>4. Oltre a quanto previsto al precedente comma 2, gli autoveicoli per uso speciale/autoveicoli per trasporti specifici/autocarri devono possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere di categoria N1/N2/N3 e nel solo caso di autoveicoli per uso speciale - autofunebre categoria M1; b) avere un alimentazione elettrico puro, idrogeno, metano (mono e bifuel), GPL (mono e bifuel), GNL, ibrido benzina/elettrico (Full Hybrid, Mild Hybrid, Plug In Hybrid), ibrido diesel/elettrico (Full Hybrid, Mild Hybrid), diesel; c) per i soli autocarri, essere furgonati o disporre del cassone. <p>5. In aggiunta a quanto previsto al punto 5, comma 14, dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) veicoli già immatricolati; b) veicoli acquistati tramite prestiti/finanziamenti diretti/intermediati da parte del venditore, operazioni di leasing, noleggio a breve o lungo termine.
<p>16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari</p>	<p>1. Previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.</p>
<p>18. Modalità di rendicontazione e attestazioni</p>	<p>1. Previste nella parte generale delle presenti disposizioni.</p>
<p>21. Decadenze e</p>	<p>1. Previste nella parte generale delle presenti disposizioni.</p>

³¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

riduzione degli incentivi concessi	
---	--

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI IN ATTIVI MATERIALI O IMMATERIALI ³² (articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale)
2. Sottomisura	SISTEMI DI SICUREZZA
6. Definizioni	1. Ai fini della presente sottomisura, si intende per: a) “beni immobili”: investimenti relativi a fabbricati e assimilati.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni. 2. I soggetti che svolgono attività di esercizio extra-alberghiero di cui all’articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, nell’unità operativa nella quale è realizzata l’iniziativa devono: a) somministrare la prima colazione agli alloggiati; b) avere almeno il 30% dei posti letto in unità abitative sprovviste di servizio autonomo di cucina. Tale requisito deve essere rispettato in sede di presentazione della domanda.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell’iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: 5.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 48.000,00 euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 60% delle spese ritenute ammissibili.

³² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. ____ del ____;

<p>10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata</p>	<p>1. L'iniziativa deve riguardare l'acquisto e installazione di sistemi di sicurezza.</p> <p>2. Non sono agevolate:</p> <p>a) le iniziative con spese agevolabili a valere su altre leggi provinciali quali:</p> <p>i) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35;</p> <p>ii) investimenti relativi a strutture alpinistiche, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.</p>
<p>11. Spese ammissibili</p>	<p>1. Sono ammissibili le spese relative all'installazione di sistemi di sicurezza ricompresi nelle seguenti macrovoci di spesa:</p> <p>a) fabbricati e assimilati.</p> <p>Rientra la seguente tipologia di spesa:</p> <p>a.1 opere murarie e assimilate: sono comprese le seguenti voci di spesa:</p> <p>I. capannoni e fabbricati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cancellate degli edifici; 2) grate sulle finestre; 3) porte blindate; 4) saracinesche; 5) tapparelle metalliche con bloccaggi; 6) vetri antisfondamento; <p>II. impianti generali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) impianti di videosorveglianza e allarme: videocamere, apparecchi antifurto e relative centraline anche con fumogeni e nebbiogeni, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti. <p>2. In aggiunta a quanto previsto al punto 5, comma 14, dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse le spese relative a:</p>

	<p>a) beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali;</p> <p>b) alloggio del gestore, custode e per il personale o comunque non destinati all'esercizio dell'attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2025) a condizione che si trovino all'interno dell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa.</p>
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	<p>1. In aggiunta agli obblighi e vincoli previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, sono previsti i seguenti ulteriori obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari:</p> <p>a) realizzare l'iniziativa nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti.</p>
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	<p>1. Previste nella parte generale delle presenti disposizioni.</p>
21. Decadenze e riduzione degli incentivi concessi	<p>1. In aggiunta a quanto previsto nella parte generale delle presenti disposizioni, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa nelle seguenti situazioni:</p> <p>a) la realizzazione dell'iniziativa in difformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, comporta la decadenza totale dell'incentivo.</p>

<p>1. Misura agevolativa della linea di intervento</p>	<p>AIUTI PER INVESTIMENTI AZIENDALI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA, LA TUTELA DELL'AMBIENTE, L'ECONOMIA CIRCOLARE E L'EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 17, comma 2, lettera c) della legge provinciale)</p>
<p>6. Definizioni</p>	<p>1. Ai fini della presente misura agevolativa, si intende per:</p> <p>a) "immobilizzazioni materiali": attivi consistenti in impianti generali quali caldaie a biomassa, pompe di calore, cogeneratori, impianti fotovoltaici, depositi della biomassa, serbatoi di accumulo termico, sistemi di accumulo, sonde geotermiche;</p> <p>b) "beni immobili": investimenti relativi a caldaie a biomassa, pompe di calore, cogeneratori, impianti fotovoltaici, depositi della biomassa, serbatoi di accumulo termico, sistemi di accumulo, sonde geotermiche.</p>
<p>7. Soggetti beneficiari</p>	<p>1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.</p> <p>2. I soggetti che svolgono attività di esercizio extra - alberghiero di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, nell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa devono:</p> <p>a) somministrare la prima colazione agli alloggiati;</p> <p>b) avere almeno il 30% dei posti letto in unità abitative sprovviste di servizio autonomo di cucina.</p> <p>Tale requisito deve essere rispettato in sede di presentazione di domanda.</p> <p>3. L'unità operativa presso la quale è realizzata l'iniziativa deve:</p> <p>a) nel caso di installazione a biomassa, essere situata in aree per le quali non è in esercizio o non è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. Sono comunque ammesse le caldaie che alimentano la rete di teleriscaldamento. Il predetto requisito non deve essere rispettato per i soggetti del settore del legno (industria del legno e dei</p>

	<p>prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio - codice 16 - ATECO 2025);³³</p> <p>b) nel caso di iniziativa finalizzata alla climatizzazione invernale e/o estiva di fabbricati con caratteristiche costruttive di edilizia civile, avere una classe energetica (calcolata secondo il DPP 11-13/Leg del 2009 e ss.mm.) prima dell'intervento almeno pari a D.</p>
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	<p>1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa:</p> <p>a) limite minimo di spesa ammissibile: 10.000,00 euro;</p> <p>b) limite massimo di spesa ammissibile:</p> <p> i) caldaie a biomassa: 200.000,00 euro;</p> <p> ii) cogeneratori ad alto rendimento: 200.000,00 euro;</p> <p> iii) pompe di calore: 100.000,00 euro;</p> <p> iv) impianti fotovoltaici: 200.000,00 euro.</p>
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	<p>1. La misura di incentivazione è pari al 40% delle spese ritenute ammissibili.</p>
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	<p>1. L'iniziativa deve riguardare, alternativamente o congiuntamente:</p> <p>a) l'installazione di caldaie a biomassa: installazione di nuove caldaie a biomassa in sostituzione di caldaie esistenti, comprensive anche di eventuale serbatoio di accumulo e deposito, con i requisiti tecnici di cui al successivo comma 2;</p> <p>b) l'installazione di pompe di calore: installazione di nuove pompe di calore in sostituzione di caldaie esistenti, comprensive anche di eventuali sonde geotermiche, con i requisiti tecnici di cui al successivo comma 3;</p> <p>c) l'installazione di cogeneratori ad alto rendimento:</p>

³³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

	<p>installazione di nuovi cogeneratori ad alto rendimento in sostituzione/affiancamento di caldaie o cogeneratori esistenti, comprensivi anche di eventuale serbatoio di accumulo, con i requisiti tecnici di cui al successivo comma 4;</p> <p>d) l'installazione di sistemi fotovoltaici: installazione di nuovi impianti fotovoltaici eventualmente combinati con sistemi di accumulo nonché installazione di soli sistemi di accumulo, con i requisiti tecnici di cui al successivo comma 5. E' ammessa altresì la completa sostituzione di precedenti sistemi fotovoltaici.³⁴</p> <p>2. Le installazioni di caldaie a biomassa devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:</p> <p>a) caldaie a biomassa, comprensive di accumulo termico, di potenza termica nominale maggiore di 50 kWt e comunque inferiore o uguale a 500 kWt:</p> <p>a.1 requisiti tecnici caldaia, come risultanti dalla certificazione del produttore della caldaia:</p> <ul style="list-style-type: none">I. classe 5 (ai sensi della normativa UNI EN 303-5);II. classe energetica (ErP) con rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(P_n)$;III. classe ambientale (ai sensi del DM 186/2017 e s.m.) non inferiore a 4 stelle; <p>b) caldaie a biomassa, comprensive di accumulo termico, di potenza termica nominale maggiore a 500 kWt:</p> <p>b.1 requisiti tecnici caldaia, come risultanti dalla certificazione del produttore della caldaia:</p> <ul style="list-style-type: none">I. rendimento termico utile non inferiore al 89%;II. emissioni CO che rispettino la normativa UNI EN 15058;III. emissioni PP che rispettino la normativa UNI EN 13284-1; <p>3. Le installazioni di pompe di calore devono rispettare il seguente requisito tecnico, come risultante dalla certificazione del produttore della pompa di calore:</p>
--	---

³⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

	<p>a) la prestazione delle pompe di calore elettriche (COP) e delle pompe di calore a gas (GUE) deve soddisfare i requisiti di cui alla tabella 3 - allegato I del D.M. 16/02/2016 e s.m. ("conto termico").</p> <p>4. Le installazioni di cogeneratori ad alto rendimento devono rispettare il seguente requisito tecnico, come risultante dalla certificazione del produttore:</p> <p>a) il cogeneratore deve configurarsi come cogenerazione ad alto rendimento (CAR) nel rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva 2004/8/CE, ripresi dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e con i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore ai fini del calcolo e della verifica dell'indice PES (Primary Energy saving) secondo il Regolamento delegato (UE) 2015/2402 del 12 ottobre 2015.</p> <p>5. Le installazioni di sistemi fotovoltaici devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:</p> <p>a) per le installazioni di nuovi impianti fotovoltaici eventualmente combinati con sistemi di accumulo:</p> <p>i) l'installazione dell'impianto deve avvenire su coperture oppure su facciate e/o pertinenze dell'immobile (tettoie, strutture portanti o pensiline ad ombreggiamento delle zone destinate a parcheggi);</p> <p>ii) l'energia prodotta deve essere autoconsumata in sito, fatta salva la possibilità di cessione alla rete e alle comunità energetiche rinnovabili;</p> <p>b) per le sole installazioni di nuovi sistemi di accumulo, il sistema di accumulo deve essere collegato ad un impianto fotovoltaico esistente.³⁵</p> <p>6. Non sono agevolate:</p> <p>a) le opere per cui non è stato rilascio o presentato, ove previsto, un titolo abilitativo o altra documentazione/comunicazione prevista dalla legge urbanistica;</p> <p>b) le iniziative con spese agevolabili a valere su altre leggi provinciali quali:</p> <p>i) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35;</p> <p>ii) investimenti relativi a strutture alpinistiche, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.</p>
--	--

³⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

<p>11. Spese ammissibili</p>	<p>1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali, come definite negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. In aggiunta sono ammessi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento, nella misura necessaria per realizzare l'iniziativa oggetto della domanda di incentivo.</p> <p>Dette spese, suddivise per macrovoci di spesa, riguardano:</p> <p>a) caldaie a biomassa. Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) fornitura e installazione della caldaia a biomassa; ii) fornitura e installazione del serbatoio di accumulo termico; iii) realizzazione del deposito della biomassa; iv) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili relative ai precedenti sottopunti i), ii) e iii).³⁶ <p>b) Pompe di calore. Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) fornitura e installazione di pompe di calore; ii) fornitura e installazione del serbatoio di accumulo termico; iii) eventuali sonde geotermiche; iv) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili relative ai precedenti sottopunti i), ii) e iii).³⁷ <p>c) Impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) fornitura e installazione del cogeneratore; ii) fornitura e installazione del serbatoio di accumulo termico; iii) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili relative ai precedenti sottopunti i) e
-------------------------------------	--

³⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n.1683 del 31 ottobre 2025;

³⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

	<p>ii).³⁸</p> <p>d) Sistemi fotovoltaici. Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico; ii) fornitura e installazione del sistema di accumulo; iii) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili relative ai precedenti sottopunti i) e ii).³⁹ <p>2. Sulle macrovoci di spesa previste al precedente comma 1, sono previsti i seguenti limiti di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) caldaie a biomassa, si applicano i seguenti limiti massimi di spesa ammessa per singola caldaia:⁴⁰ <ul style="list-style-type: none"> i) caldaia a caricamento manuale: € 10.000,00 + 110,00 €/kW x potenza nominale; ii) caldaia a caricamento automatico a pellet: € 16.500,00 + 110,00 €/kW x potenza nominale; iii) caldaia a caricamento automatico a cippato: € 22.500,00 + 160,00 €/kW x potenza nominale; iv) serbatoio di accumulo: 2,50 €/litro x accumulo termico; v) deposito biomassa in opera: 700,00 €/m² x superficie lorda; vi) deposito biomassa (cisterne, ...): 300,00 €/m³ x volume; b) pompe di calore, si applicano i seguenti limiti massimi di spesa ammessa per singola pompa di calore:⁴¹ <ul style="list-style-type: none"> i) pompe di calore: € 10.000,00 + 110,00 €/kW x potenza nominale; ii) serbatoio di accumulo: 2,50 €/litro x accumulo termico; iii) eventuale sonda geotermica: 60,00 €/m x profondità perforazione; c) impianti di cogenerazione ad alto rendimento, si applicano i seguenti limiti massimi di spesa ammessa per
--	--

³⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n.1683 del 31 ottobre 2025;

³⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

⁴⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

⁴¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

	<p>singolo cogeneratore:⁴²</p> <ul style="list-style-type: none"> i) cogeneratore ad alto rendimento (da fonti rinnovabili/celle a combustibile): € 8.000,00 + 2.700,00 €/kW x potenza elettrica nominale;⁴³ ii) cogeneratore ad alto rendimento (da altre fonti): € 5.000,00 + 2.200,00 €/kW x potenza elettrica nominale;⁴⁴ iii) serbatoio di accumulo: 2,50 €/litro x accumulo termico; <p>d) sistemi fotovoltaici, si applicano i seguenti limiti massimi di spesa ammessa per singolo sistema fotovoltaico:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) impianto fotovoltaico: 1.000,00 €/kW x Ppicco; ii) sistema di accumulo: 700 €/kWh.⁴⁵ <p>3. In aggiunta a quanto previsto al punto 5, comma 14, dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) installazione di impianti fotovoltaici a terra; b) trasformazione/distacco degli impianti di riscaldamento da centralizzato ad autonomo.
<p>16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari</p>	<p>1. In aggiunta agli obblighi e vincoli previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, sono previsti i seguenti ulteriori obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) realizzare l'iniziativa nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti; b) per il solo settore ricettivo, mantenere per tutta la durata massima degli obblighi e vincoli, la tipologia di esercizio alberghiero nonché la tipologia di esercizio extra - alberghiero, previste rispettivamente all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, compresi i requisiti di cui al precedente punto 7 comma 2.

⁴² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

⁴³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

⁴⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

⁴⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	<p>1. In aggiunta a quanto previsto nella parte generale delle presenti disposizioni, il soggetto beneficiario deve presentare un'attestazione tecnica di un esperto specializzato in materia da cui risultino anche le specifiche e la conformità dei beni e dell'iniziativa alle presenti disposizioni e alle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.</p> <p>L'esperto specializzato in materia deve essere un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale di appartenenza.</p>
21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi	<p>1. In aggiunta a quanto previsto nella parte generale delle presenti disposizioni, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la realizzazione dell'iniziativa in difformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, comporta la decadenza totale dell'incentivo;b) il mancato mantenimento, per il settore ricettivo, della tipologia di esercizio alberghiero e di esercizio extra - alberghiero, nonché il mancato rispetto dei requisiti previsti al punto 7, comma 2, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo.

LINEA DI INTERVENTO PER LA FINANZA D'IMPRESA

<p>1. Misura agevolativa della linea di intervento</p>	<p>AIUTI PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI SU CREDITI COMMERCIALI (articolo 15, comma 2, lettera e))</p>
<p>6. Definizioni</p>	<p>1. Ai fini della presente misura agevolativa, si intende per:</p> <p>a) "fatturato annuo assicurato su polizza credito": fatturato del soggetto beneficiario a credito effettivamente assicurato dalla società di assicurazione nel corso del periodo assicurativo, al netto di eventuali pagamenti in contanti, pagamenti anticipati, clienti valutati negativamente dalla società assicurativa, pagamenti verso la pubblica amministrazione, pagamenti tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ed eventuali ulteriori esclusioni.</p>
<p>7. Soggetti beneficiari</p>	<p>1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.</p>
<p>8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa</p>	<p>1. I limiti minimo e massimo di spesa sono i seguenti:</p> <p>a) limite minimo di spesa ammissibile: non previsto, comunque nel rispetto di quanto previsto al punto 5, comma 14, lettera g), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;⁴⁶</p> <p>b) limite massimo di spesa ammissibile: il premio annuo assicurativo massimo ammissibile per singola polizza è determinato come segue:⁴⁷</p>

⁴⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

⁴⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

	Classi	Fatturato annuo assicurato su polizza credito - imponibile IVA esclusa (euro)		Premio annuo assicurativo massimo ammissibile - tasso* al netto delle imposte (% massima sul fatturato annuo assicurato)
		minimo	massimo	
	1	da 250.000,00	fino a 500.000,00	1,20%
	2	oltre 500.000,00	fino a 2.000.000,00	0,80%
	3	oltre 2.000.000,00	fino a 5.000.000,00	0,54%
	4	oltre 5.000.000,00	fino a 10.000.000,00	0,36%
	5	oltre 10.000.000,00	fino a 15.000.000,00	0,26%
	6	oltre 15.000.000,00	fino a 20.000.000,00	0,21%
	7	oltre 20.000.000,00	fino a 30.000.000,00	0,17%
	8	oltre 30.000.000,00	fino a 60.000.000,00	0,11%
	9	oltre 60.000.000,00	fino a 100.000.000,00	0,09%
	*Il tasso va calcolato considerando il minimo di premio (rate di premio annuali) ed il conguaglio. ⁴⁸			
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione applicata alle spese ritenute ammissibili, è stabilita come segue: a) assicurazione di crediti commerciali solo mercato Italia: 25%; b) assicurazione di crediti commerciali mercato Italia e/o mercato estero: 30%.			
10. Caratteristiche	1. L'iniziativa deve riguardare l'acquisto di una o più polizze assicurative per i crediti commerciali relativi all'attività			

⁴⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

<p>delle iniziative agevolate</p>	<p>economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento.⁴⁹</p> <p>2. La polizza assicurativa deve rispettare le seguenti condizioni, come risultanti dal contratto emesso/rinnovato nei 18 mesi precedenti la data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la copertura assicurativa dei crediti commerciali deve essere pari almeno al 90% dei crediti commerciali mercato Italia; è ammessa l'appendice di latitudine/autonomia. Per il mercato estero la copertura assicurativa dei crediti commerciali deve essere determinata in funzione dell'allegato Paesi della società di assicurazione; b) l'importo della franchigia deve essere pari o inferiore a 1.000,00 euro; c) l'importo dell'indennizzo assicurativo in caso di sinistri deve essere pari almeno a 25 volte il premio imponibile assicurativo annuo pagato. <p>3. L'incentivo può essere richiesto esclusivamente al termine dell'annualità assicurativa, con il completamento delle regolazioni premio previste dal contratto assicurativo.</p>
<p>11. Spese ammissibili</p>	<p>1. Sono ammissibili le spese relative al premio annuo assicurativo di una o più polizze⁵⁰ per i crediti commerciali. Dette spese riguardano la seguente macrovoce di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) premio annuo assicurativo polizza crediti commerciali. <p>Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) assicurazione di crediti commerciali solo mercato Italia; ii) assicurazione di crediti commerciali mercato Italia e/o mercato estero. <p>2. In aggiunta a quanto previsto al punto 5, comma 14, dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse le spese accessorie quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) spese di istruttoria per la valutazione del cliente; b) spese di apertura del recupero legale del sinistro.
<p>16. Obblighi e vincoli</p>	<p>1. Previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.</p>

⁴⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

⁵⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

<p>in capo ai soggetti beneficiari</p>	
<p>18. Modalità di rendicontazione e attestazioni</p>	<p>1. Previste nella parte generale delle presenti disposizioni.</p>
<p>21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi</p>	<p>1. Previste nella parte generale delle presenti disposizioni.</p>

LINEA DI INTERVENTO PER LA CRESCITA, LA QUALIFICAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO PROVINCIALE (articolo 20, comma 2, lettera f))
6. Definizioni	<p>1. Ai fini della presente misura agevolativa, si intende per:</p> <p>a) "fiera internazionale": fiera sita sul territorio nazionale, ricompresa nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali dell'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI), nonché fiere effettuate fuori dai confini nazionali;⁵¹</p> <p>b) "ente istituzionale": amministrazione pubblica ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2023 e s.m.. Sono in ogni caso escluse le Amministrazioni locali, nonché i soggetti previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.</p>
7. Soggetti beneficiari	<p>1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.</p> <p>Per le iniziative relative all'acquisizione di servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate (punto 10, comma 1, lettera c)), i soggetti beneficiari devono inoltre essere cooperative/consorzi costituiti da almeno 2 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e da non meno di 50 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale e aventi finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate. I consorzi devono altresì avere un fondo consortile non inferiore a 100.000,00 euro.⁵²</p>
8. Limite minimo e	1. I limiti minimo e massimo di spesa sono i seguenti:

⁵¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

⁵² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

<p>massimo di spesa dell'iniziativa</p>	<p>a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 5.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: i) partecipazioni a fiere internazionali: 60.000,00 euro; ii) partecipazioni a missioni aziendali estere congiunte: 80.000,00 euro; iii) servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate: 150.000,00 euro; iv) servizi di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese: 40.000,00 euro.</p>
<p>9. Misura di incentivazione e maggiorazioni</p>	<p>1. La misura di incentivazione applicata alle spese ritenute ammissibili, è stabilita come segue: a) partecipazioni a fiere internazionali: 45%; b) partecipazioni a missioni aziendali estere congiunte: 55%; c) servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate: 50%; d) servizi di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese: 35%;</p>
<p>10. Caratteristiche delle iniziative agevolate</p>	<p>1. L'iniziativa deve riguardare, alternativamente o congiuntamente: a) la partecipazione a fiere internazionali: partecipazioni a fiere internazionali che si riferiscono all'attività economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento; b) la partecipazione a missioni aziendali estere congiunte: partecipazioni a missioni aziendali in paesi esteri congiuntamente con almeno altre 3 imprese. Le missioni devono riferirsi all'attività economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento ed essere coordinate da enti strumentali della Provincia, enti istituzionali, cooperative, consorzi; c) servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate: servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate, in paesi non appartenenti all'Unione europea, che si riferiscono all'attività economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento; d) servizi di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese: servizi di consulenza per l'attività economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento e</p>

	finalizzati a rafforzare la penetrazione commerciale all'estero.
11. Spese ammissibili	<p>1. Sono ammissibili le spese finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione. Dette spese, suddivise per macrovoci di spesa, riguardano:</p> <p>a) partecipazioni a fiere internazionali. Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <p>I) locazione dello stand: sono comprese le seguenti voci di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quota di iscrizione come espositore diretto; 2) affitto dell'area espositiva; 3) costo per l'inserimento del soggetto beneficiario nel catalogo dell'evento fieristico; 4) spese per la prenotazione delle aree espositive; 5) assicurazione, anche non obbligatoria; <p>II) installazione dello stand: sono comprese le seguenti voci di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) progettazione, noleggio, montaggio e adattamento dello stand; 2) allacciamenti ad utenze - compresi i consumi; 3) noleggio di computer, attrezzature; 4) spese per il trasporto delle merci presso lo stand (incluso il noleggio dei mezzi di trasporto con o senza conducente); <p>III) gestione dello stand: sono comprese le seguenti voci di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pulizia stand; 2) spese per standisti e/o traduttori addetti alla gestione dello stand. <p>b) Partecipazioni a missioni aziendali estere congiunte. Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> I) vitto e alloggio; II) viaggio. <p>c) Servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate. Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> I) ricerca di partner commerciali, ivi compresa l'organizzazione di incontri "business to business"; II) organizzazione di trasferte commerciali all'estero; III) assistenza commerciale, contrattuale, doganale e fiscale per l'esportazione; IV) supporto alla distribuzione congiunta di più imprese nei paesi esteri attraverso personale specializzato appositamente assunto in loco; V) organizzazione di workshop collettivi, ove unitamente alla presentazione pubblica alle imprese partecipanti siano previsti gli incontri "business to business". <p>d) Servizi di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese.</p> <p>Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> I) analisi della concorrenza nel mercato estero. L'analisi deve evidenziare almeno i primi tre concorrenti e caratteristiche della loro offerta sul mercato estero; II) analisi di posizionamento del prodotto o del servizio sul mercato estero obiettivo. L'analisi deve evidenziare i punti di forza e di debolezza (swot analysis) del prodotto/servizio rispetto a quelli offerti dalla concorrenza; III) analisi delle barriere all'entrata nel mercato estero (barriere fisiche e tecnologiche, vincoli legali e doganali per l'apertura di nuovi mercati e per filiali estere); IV) analisi dei contenuti obbligatori sulle etichettature per i nuovi mercati esteri; V) analisi dei canali distributivi potenziali nel mercato estero. L'analisi deve evidenziare i canali distributivi - off e on line; VI) analisi del mercato potenziale estero, in termini economico - finanziari, compatibilmente con la propria dimensione operativa e finanziaria; VII) analisi per l'ottenimento di prime certificazioni, prime omologazioni e brevetti/marchi/disegni/modelli europei e internazionali, necessari per la commercializzazione in paesi esteri; VIII) supporto giuridico - amministrativo alla sola contrattazione all'estero per la sola commercializzazione di prodotti o servizi, a condizione che si tratti di un nuovo mercato estero. Per nuovo mercato estero si intende l'assenza di vendite in tale mercato negli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda; IX) prima progettazione/nuova definizione (rinnovo radicale) e conseguente realizzazione di siti internet funzionali alla promozione e/o commercializzazione telematica di beni e servizi. Nella fattura deve
--	--

	<p>essere riportato esplicitamente che si tratta di prima progettazione/nuova definizione del sito internet, pena l'inammissibilità della spesa.</p> <p>2. Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative alla partecipazione a missioni aziendali estere congiunte, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le spese devono riferirsi esclusivamente a missioni all'estero di personale alle dipendenze del soggetto beneficiario, come risultante dal libro unico del lavoro, e che svolgono attività lavorativa presso le unità operative site sul territorio provinciale. Sono altresì compresi i titolari, proprietari - gestori, soci della società, che svolgono attività lavorativa a favore delle unità operative site sul territorio provinciale;b) le spese di vitto e alloggio non possono superare i 250,00 euro giornalieri a persona per un periodo massimo di 7 giorni;c) le spese di viaggio devono riferirsi esclusivamente a quelle di volo aereo per biglietti di andata e ritorno per un periodo di permanenza in un singolo paese estero non superiore a 15 giorni, nonché di voli tra paesi esteri diversi entro il settimo giorno di permanenza in ciascun paese;d) le cooperative e i consorzi che coordinano le missioni aziendali estere congiunte, devono essere costituiti da almeno 2 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e da non meno di 50 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale e devono avere quale finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate. Inoltre, i consorzi devono avere un fondo consortile non inferiore a 100.000,00 euro.⁵³ <p>3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative a servizi di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il consulente che presta il servizio deve essere esterno al soggetto beneficiario ed essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza. La specifica qualificazione è determinata dal curriculum vitae e/o dalla presentazione aziendale del consulente;b) l'acquisizione del servizio di consulenza deve avvenire previa stipula, entro i 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda, di un apposito contratto con il consulente, specifico per l'iniziativa e contenente la descrizione della stessa;
--	---

⁵³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

	<p>c) i servizi di consulenza non devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. essere continuativi o periodici; II. riferirsi a costi di esercizio ordinari del soggetto beneficiario connessi ad attività regolari (quali la consulenza fiscale, la pubblicità, la consulenza legale fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1 lettera d) sottopunto VIII)); III. rientrare tra le competenze del soggetto beneficiario o tra i servizi che egli stesso presta. <p>4. Le spese di acconto relative alla partecipazione a fiere internazionali sono ammesse esclusivamente nei casi in cui la partecipazione è avvenuta entro la data di presentazione della domanda oppure avverrà in un intervallo temporale superiore ai 18 mesi dalla data di pagamento dell'acconto, fermo restando il rispetto dell'obbligo previsto al successivo punto 16.</p> <p>5. Qualora l'iniziativa si riferisca all'attività economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento e fuori dal territorio provinciale, la spesa ammissibile è determinata ripartendo il costo complessivamente sostenuto in proporzione alle U.L.A. presenti sul territorio provinciale rispetto alle U.L.A. complessive del soggetto beneficiario (U.L.A. presenti sul territorio provinciale e U.L.A. collocate fuori dal territorio provinciale), come risultanti dal libro unico del lavoro nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.</p> <p>6. In aggiunta a quanto previsto al punto 5, comma 14, dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse le spese relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) oneri interni di gestione quali spese amministrative; b) la fase di esecuzione di quanto emerso dal servizio di consulenza acquisito; c) costi delle certificazioni, omologazioni, costi amministrativi per il deposito e ottenimento di brevetti/marchi/disegni/modelli europei e internazionali nonché i costi di mantenimento degli stessi; d) aggiornamenti di siti internet e canoni periodici.
<p>16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari</p>	<p>1. In aggiunta agli obblighi e vincoli previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, sono previsti i seguenti ulteriori obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari:</p>

	<p>a) fermo restando quanto previsto al precedente punto 11, comma 4, la partecipazione a fiere internazionali deve avvenire entro 3 anni solari dalla data di presentazione della domanda.⁵⁴</p>
<p>18. Modalità di rendicontazione e attestazioni</p>	<p>1. In aggiunta a quanto previsto nella parte generale delle presenti disposizioni, il soggetto beneficiario deve presentare un'attestazione tecnica di un esperto specializzato in materia da cui risultino anche le specifiche e la conformità dell'iniziativa alle presenti disposizioni e alle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.</p> <p>L'esperto specializzato in materia deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una cooperativa costituita da almeno 2 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e da non meno di 50 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale, con finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate; b) un consorzio costituito da almeno 2 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e da non meno di 50 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale, con finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate e un fondo consortile non inferiore a 100.000,00 euro. <p>La predetta attestazione non è necessaria per i servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate.⁵⁵</p>
<p>21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi</p>	<p>1. In aggiunta a quanto previsto nella parte generale delle presenti disposizioni, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la mancata partecipazione a fiere internazionali nei termini previsti al punto 16, comma 1, lettera a), comporta la decadenza totale dell'incentivo.

⁵⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

⁵⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

LINEA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER FINANZIARE PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E STUDI DI FATTIBILITÀ (articolo 19, comma 2, lettera a))
6. Definizioni	<p>1. Ai fini della presente misura agevolativa, si intende per:</p> <p>a) “ricerca industriale”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud).</p> <p>La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.</p> <p>Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL) compreso tra 2 e 4⁵⁶;</p> <p>b) “sviluppo sperimentale”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla</p>

⁵⁶ Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

	<p>pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.</p> <p>Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.</p> <p>Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL), compreso tra 5 e 8⁵⁷;</p> <p>c) “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”: entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;</p> <p>d) “infrastruttura di ricerca”: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il</p>
--	---

⁵⁷ Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

	<p>software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o “distribuite” (una rete organizzata di risorse) in conformità dell’articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC).</p> <p>Per l’individuazione delle infrastrutture di ricerca si veda l’elenco di infrastrutture di ricerca riconosciute nel Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca, approvato con decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. La collaborazione con infrastrutture di ricerca non presenti nell’elenco sarà valutata dal Comitato per la ricerca e l’innovazione;</p> <p>e) “collaborazione effettiva”: collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e risultati. Fatto salvo quanto previsto per il riconoscimento di eventuali maggiorazioni di incentivazione, una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.</p> <p>La collaborazione deve inoltre essere formalizzata con le modalità previste dal punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi. In ogni caso il subappalto non costituisce collaborazione effettiva.</p>
<p>7. Soggetti beneficiari</p>	<p>1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.</p>
<p>8. Limite minimo e massimo di spesa</p>	<p>1. I limiti minimo e massimo di spesa sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 25.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 200.000,00 euro.
<p>9. Misura di</p>	<p>1. La misura di incentivazione è pari al 40% delle spese ritenute ammissibili.⁵⁸</p>

⁵⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 882 del 12 giugno 2026;

<p>incentivazione e maggiorazioni</p>	
<p>10. Caratteristiche delle iniziative agevolate</p>	<p>1. L'iniziativa deve riguardare un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di economia circolare, possiede le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili mediante la realizzazione del progetto, anche rispetto a precedenti iniziative agevolate; b) utilità delle conoscenze acquisibili con la realizzazione del progetto per innovazioni di prodotto, di processo o di servizio che accrescono la competitività e favoriscano lo sviluppo del soggetto beneficiario operante sul territorio provinciale, al fine di assicurare ricadute positive sul territorio stesso. <p>2. E' consentito presentare domanda di incentivo per un solo progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.</p>
<p>11. Spese ammissibili</p>	<p>1. Sono ammissibili le spese relative a un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le predette spese riguardano le seguenti macrovoci di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ricerca industriale; b) sviluppo sperimentale. <p>2. Le macrovoci di spesa di cui al precedente comma 1 si compongono delle seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) spese per il personale. <ul style="list-style-type: none"> i) Rientrano tra le spese per il personale i costi relativi a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nell'iniziativa, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi. ii) Non sono ammissibili i costi per personale con mansioni amministrative o commerciali. iii) Per il personale assunto con contratto di lavoro dipendente è riconosciuto il costo orario effettivamente sostenuto dal soggetto beneficiario, calcolato come segue:

	<p>I) somma del valore lordo⁵⁹ riportato in ciascun cedolino paga dei mesi lavorati nell'anno al netto delle seguenti voci: compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione, festività, altri benefit e accantonamenti per trattamento di fine rapporto;</p> <p>II) divisione del valore ottenuto al precedente punto I) per il numero di ore annue previste dal contratto collettivo nazionale applicato o importo proporzionale per periodi di impiego infrannuale;</p> <p>III) maggiorazione del valore ottenuto al precedente punto II) del 33% come incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, ad eccezione di eventuali dipendenti cui nel periodo di realizzazione dell'iniziativa si applichi una contribuzione ridotta, per cui vengono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario;</p> <p>IV) moltiplicazione del valore ottenuto al precedente punto III) per le ore del dipendente effettivamente impiegate nell'anno per la realizzazione dell'iniziativa, come risultanti dal timesheet.</p> <p>iv) I calcoli di cui sopra vanno applicati per ciascun anno in cui è realizzata l'iniziativa. In ogni caso, in relazione al valore orario di cui al punto iii), l'importo massimo ammissibile è pari a 48,00 euro; qualora l'importo sia superiore a tale soglia viene ridotto d'ufficio al limite massimo. Tale importo massimo è applicato anche ai contratti di collaborazione.</p> <p>v) Le ore lavorative massime ammesse per persona sono complessivamente 1.720 all'anno: per periodi di impiego infrannuali, sono ammesse in proporzione al totale annuo; possono essere ammesse soltanto ore intere.</p> <p>vi) È ammesso il personale dipendente che svolge l'attività in smart working a condizione che vi sia un contratto che regolamenti l'attività svolta dal dipendente in smart working.</p> <p>vii) Le ore lavorate devono risultare da apposito <i>timesheet</i> (foglio presenze), sottoscritto dal lavoratore, e da dichiarazione del soggetto beneficiario il quale attesta che le stesse ore non sono state rendicontate anche su altre iniziative agevolate.</p> <p>b) Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti.</p>
--	---

⁵⁹ Per la voce "valore lordo" si intende la retribuzione ordinaria, la retribuzione di fatto, la retribuzione tabellare o altre descrizioni analoghe utilizzate nell'ambito dei vari contratti.

	<ul style="list-style-type: none"> i) Rientrano i costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze, dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'iniziativa. ii) L'acquisizione delle attività di ricerca contrattuale, dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti fatta eccezione per le prestazioni di terzi a carattere esecutivo di cui alla successiva lettera iii), deve avvenire previa stipula, entro i 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda, di un apposito contratto con il soggetto esterno, specifico per l'iniziativa, che indichi esplicitamente le attività concordate. iii) Le prestazioni di terzi a carattere esecutivo, sono prestazioni senza contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi nei 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. iv) La ricerca contrattuale concerne la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di un'infrastruttura di ricerca per conto di un'impresa. L'organismo/infrastruttura di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal mandante. v) Le spese sostenute dal soggetto beneficiario per il finanziamento di borse di dottorato sono ammissibili purché riconducibili esclusivamente all'iniziativa oggetto di incentivazione e purché il soggetto beneficiario per la propria quota di spesa non riceva altre agevolazioni. In particolare, i dottorandi non devono essere dipendenti del soggetto beneficiario e l'attività svolta dagli stessi deve essere contrattualizzata attraverso convenzioni stipulate, entro i 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda, dal soggetto beneficiario con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. In sede di controllo potrà altresì essere richiesta una relazione sull'attività svolta dal dottorando. vi) Non sono ammissibili spese relative a consulenze o servizi equivalenti di natura commerciale, promozionali, deposito brevetti. Non sono inoltre ammissibili consulenze o servizi equivalenti relativi ad attività di diffusione dei risultati della ricerca e sviluppo. <p>c) Costi degli strumenti e delle attrezzature.</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Rientrano i costi relativi a strumentazione e attrezzature, acquisiti appositamente per l'iniziativa e da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. Sono agevolati nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'iniziativa. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il
--	--

	<p>loro ciclo di vita per l'iniziativa, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dell'iniziativa, calcolati secondo i principi civilistici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ii) Per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per l'iniziativa, il costo ammesso è proporzionale all'uso effettivo per l'iniziativa, nel limite delle quote civilistiche di ammortamento del costo stesso. iii) Le quote di ammortamento dei beni devono risultare dal libro dei cespiti ammortizzabili, in conformità alla disciplina prevista per l'ammortamento civilistico dei beni. <p>d) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi.</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Rientrano nella categoria "altri costi di esercizio", i costi sostenuti per l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico. Non rientrano invece in questa categoria, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.. ii) Le spese generali supplementari sono agevolabili per un importo forfettario pari al 10% della spesa ammessa di cui alle macrovoci a), b), c).
<p>16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari</p>	<p>1. In aggiunta agli obblighi e vincoli previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, sono previsti i seguenti ulteriori obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) divieto di cessione dei prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca e sviluppo agevolato, per un periodo di 3 anni solari dalla data di presentazione della domanda; b) utilizzo dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo a fini produttivi sul territorio provinciale per 3 anni solari successivi la data di presentazione della domanda. <p>Tale obbligo è assolto mantenendo sul territorio provinciale l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita l'iniziativa (primi due numeri del codice ATECO) per un periodo pari almeno a 3 anni successivi alla data di presentazione della domanda.⁶⁰</p>

⁶⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 31 ottobre 2025;

<p>18. Modalità di rendicontazione e attestazioni</p>	<p>1. In aggiunta a quanto previsto nella parte generale delle presenti disposizioni, il soggetto beneficiario deve presentare un'attestazione tecnica di un esperto specializzato in materia da cui risultino anche le specifiche e la qualificazione del progetto realizzato ai fini della sua classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, nonché la conformità dello stesso alle presenti disposizioni e alle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. L'esperto specializzato in materia deve essere iscritto all'albo dei certificatori per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui al D.P.C.M. del 15 settembre 2023 e s.m.. L'attestazione deve essere redatta nella forma di perizia giurata.</p>
<p>21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi</p>	<p>1. In aggiunta a quanto previsto nella parte generale delle presenti disposizioni, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la cessione dei prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca e sviluppo, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, pari al valore di cessione del prototipo; b) il mancato utilizzo dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo a fini produttivi sul territorio provinciale, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo.

Elenco provvedimenti di approvazione e di modifica delle disposizioni:	
Approvazione	Delibera di Giunta provinciale n. 2014/2023
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 1683/2025
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 1718/2025
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 882/2026